CONTRATTO DI VENDITA E GARANZIA TRA PRIVATI PER LA CESSIONE DI ANIMALE DA COMPAGNIA

Con la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge, i sottoscritti:

Allevatore:

DEL MONTE FRANCESCA nato a ROMA il 09/01/1988

domiciliato a APRILIA (LT) via VALLE CARNIERA n° 24

codice fiscale n° DLMFNC88A49H501G

documento …PATENTE n° U19461559K rilasciato da MOTORIZZAZIONE

e

Acquirente:

.... nato a .... il ....

domiciliato a .... via .... n° ....

codice fiscale n° ....

documento …...........................n°................................rilasciato da...........................

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - CONSENSO E OGGETTO – L'allevatore s'impegna a cedere all' acquirente, che s'impegna ad acquistare, la piena proprietà sul seguente animale da compagnia**:**

- Specie: cane
- Nome:
- Razza: chihuahua
- Data di nascita:
- Colore:
- LOI n°
- qualora il LOI del cucciolo non sia stato emesso indicare i numeri LOI o il nome dei genitori
- Madre:
- Padre:
- microchip numero:

Il cucciolo è ceduto :

☐ da compagnia

☐ da riproduzione

☐ promettente da show

Il cucciolo verrà ceduto con:

- primo e secondo ciclo di sverminazione completati
- prima, seconda e terza vaccinazione effettuate
- libretto sanitario
- garanzia scritta di buona salute
- microchip
- contratto di cessione
- pedigree
- moduli per il passaggio di proprietà da consegnare, ad obbligo dell'acquirente, presso gli uffici competenti per il territorio d'appartenenza

L'allevatore dichiara che l'animale gode di buona salute generale.

Il cucciolo è venduto con pedigree ENCI riconosciuto da tutte le federazioni facenti parte della FCI.

Il cucciolo lascerà l'allevamento soltanto dopo il compimento dei tre mesi di età, con ciclo vaccinale completato e microchip inserito.

L'acquirente può richiedere in qualsiasi momento, a proprie spese, il controllo genetico della Parentela.

L'acquirente è responsabile delle cure quotidiane e del mantenimento in salute dell'animale, e si impegna a non cederlo a terzi senza aver preventivamente informato l'allevatore.

Art. 2 - PREZZO - Le parti dichiarano di aver concordato, per la compravendita che si sono obbligate a concludere, il **prezzo complessivo** di euro quale prezzo giustificato delle spese sostenute per l'opera di selezione dell'allevatore cedente.
La presente compravendita è regolata dalle seguenti attestazioni e obbligazioni espressamente accettate dalle parti;

Art. 3 - CAPARRA La caparra di euro 100,00 versata dall'acquirente all'atto di prenotazione del bene ha valore vincolante, ed in caso di recesso dall'acquisto per causa non imputabile al venditore non sarà in nessun caso restituita all'acquirente.

Art. 4 - SALDO DEL PREZZO - L'**importo residuo** del prezzo sarà pagato all'allevatore attraverso :

 Ratealmente, in n° … versamenti di euro …......... su conto bancario:

IBAN ___________________________________

intestato a _______________________________

 Pagamento in contanti;

Art. 5 – CONSEGNA - Il cucciolo dinanzi meglio specificato viene consegnato all'acquirente contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, il

quale acquirente dà atto all'allevatore dell'avvenuto trasferimento del possesso.

Consegna prevista per il giorno ___/___/_____/ orario_____________presso
____

Art. 6 - GARANZIE DEL VENDITORE – L'allevatore garantisce che al momento della cessione l’animale è esente da patologie infettive (in particolare ai sensi dell’art. 1496 cc. specificatamente per le seguenti malattie infettive del cane: **cimurro, parvovirosi, epatite, leptospirosi**, secondo le leggi speciali e usi locali del luogo di conclusione del contratto).

Si intendono esaurite tali garanzie trascorsi il periodo di 15 giorni (considerato in medicina veterinaria il periodo massimo di incubazione per le malattie su citate), dalla consegna dell'animale.

Al fine della validità della garanzia, il cucciolo non deve essere esposto al contatto con eventuali animali presenti nella nuova casa, senza che questi siano stati preventivamente visitati da un veterinario che ne abbia attestato lo stato di salute, l'assenza di malattie infettive, virali o parassitarie.

Il cucciolo presenta dentatura da latte con chiusura:

a forbice ☐ a tenaglia ☐ prognatismo ☐ enognatismo

come mostrato all’atto di cessione al compratore, informato dei vari tipi di dentizione chiamati “chiusura”;

- (per i maschi) che il cucciolo all'atto della cessione presenta:

☐ due testicoli palpabili e correttamente discesi nello scroto come mostrato al compratore.

☐ monorchidismo

☐ criptorchidismo

Al momento della cessione il cucciolo si intende ceduto da compagnia.

Nel caso in cui cucciolo manifestasse segni di malattia infettiva durante il periodo di garanzia del venditore (15 giorni dalla vendita), dovrà essere affidato esclusivamente al veterinario indicato, che valuterà il caso. Entro i 15 giorni previsti dalla garanzia le spese di degenza e cura saranno esclusivamente a carico dell'allevatore. Qualora il cucciolo manifestasse patologie invalidanti di origine genetica nel corso dei primi due anni di età, tutti i referti attestanti l'eventuale patologia dovranno essere inviati al veterinario indicato dall'allevatore.

Art. 7 - SPESE – L’acquirente si impegna al pagamento delle spese relative alla dichiarazione del passaggio di proprietà presso l'Enci e l'anagrafe Canina Nazionale, che avverrà soltanto a pagamento ultimato.

Art. 8 - RESTITUZIONE DEL CUCCIOLO - Nel caso in cui, dopo il ritiro, l’acquirente decida, per motivi personali e non imputabili allo stato di salute del cucciolo, di riconsegnarlo in allevamento, non sarà restituito l’importo pagato. Nel caso in cui il cucciolo venduto come promettente per show/allevamento crescendo sviluppi malattie congenite/genetiche che precludano la riproduzione, i certificati veterinari attestanti la patologia invalidante dovranno essere trasmessi all'allevatore immediatamente dopo la diagnosi. L'allevatore provvederà al parziale risarcimento della somma versata.

Art 10 – DECESSO DEL CUCCIOLO - Nel caso entro 15 gg. dall’acquisto si verifichi il decesso del cucciolo imputabile a malattie di origine infettiva, si procederà all’esame sierologico che verrà eseguito presso un istituto zooprofilassi di stato, che rilascerà apposita documentazione, ed in caso di comprovata responsabilità dell'allevatore, questo si impegnerà al risarcimento della somma versata.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice copia a __________________, il _______________ ore ____________________

Venditore Acquirente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli **1341 e 1342** del codice civile, l’acquirente dichiara senza riserva alcuna, di aver letto ed

approvato tutte le clausole contrattuali e specificamente le seguenti clausole **Art .01** -(accettazione scrittura privata) **Art. 06 -**

(consegna) **Art. 07** -(garanzie del venditore) **Art .10 -**

(morte del cucciolo) **Art. 07** - (richiesta certificato) **Art. 09**-(restituzione del cucciolo)